



REGIONE TOSCANA  
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST  
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

**DECRETO N. 2198 del 08/07/2024**

**OGGETTO:** Gestione del Centro Diurno tossicodipendenti ex Viale Marconi e Progetto Unità di Strada tossicodipendenti nella Zona-Distretto Livornese. Affidamento Diretto per il periodo di 6 mesi fino al 31/12/2024. CIG B2241C8F0E. Imputazione della spesa.

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sabrina Toncelli

DIRETTORE AD INTERIM UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: Gianluigi Ferri (firmato digitalmente)

---

**DA TRASMETTERE A:**

Area Coordinamento Istituzionale Reti Territoriali e Socio Sanitario
Dipartimento Economico
Direttore Amministrativo
Direttore Servizi Sociali
UOC Affari Generali
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
Zona Distretto Livornese

**ALLEGATI: NO**

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

---

**OGGETTO:** Gestione del Centro Diurno tossicodipendenti ex Viale Marconi e Progetto Unità di Strada tossicodipendenti nella Zona-Distretto Livornese. Affidamento Diretto per il periodo di 6 mesi fino al 31/12/2024. CIG B2241C8F0E. Imputazione della spesa.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM**  
**U.O.C. Acquisizione Servizi Socio - Sanitari**

Nell'esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 1109 del 19 ottobre 2016, n. 922 del 19 settembre 2017 e n. 418 del 18 maggio 2018, che agisce in qualità di Direttore del Dipartimento dei servizi generali;

**Visti:**

- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

**Visti:**

- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante *“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;
- La Delibera del Direttore Generale n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione dell'assetto amministrativo dell'Azienda USL Nord Ovest, all'interno della quale era prevista la costituzione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016;
- La Delibera del Direttore Generale n. 241 del 22/03/2018 concernente la ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali relativamente al Dipartimento Legale, Amministrativo e dello Staff e la contestuale ricollocazione della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, struttura attualmente sprovvista del direttore responsabile titolare, nell'ambito del Dipartimento Servizi Generali;

**Premesso**, per quanto concerne l'oggetto specifico del presente provvedimento, che con procedura indetta dalla ex Azienda USL 6 di Livorno, il servizio per la gestione del centro diurno tossicodipendenti ex Viale Marconi e del Progetto Unità di Strada tossicodipendenti nella Zona-Distretto Livornese, è stato affidato alla Coop. ARNERA di Pontedera con decorrenza dal 01/08/2016 e sino al 31/07/2019 con la facoltà, già prevista nel bando di gara e quindi conosciuta da tutti i potenziali concorrenti, di una ripetizione del contratto alla scadenza originaria e per un successivo triennio;

**Precisato** che, alla scadenza originaria del contratto, non si sono riscontrati i presupposti per procedere alla ripetizione del contratto, con particolare riguardo alle condizioni dell'immobile sede delle attività, di proprietà del Comune di Livorno e reso disponibile all'Azienda USL in comodato d'uso;

**Ricordato** che, nel caso di mancata ripetizione del contratto originario, era prevista la facoltà di una proroga semestrale, nelle more della scelta del nuovo privato contraente, utilizzata peraltro sino alla data del 30/06/2021;

**Riscontrato** altresì che, in relazione allo stato dell'immobile e alla particolarità della situazione sopra descritta, il Comune di Livorno ha provveduto solo in data 17/02/2021 alla formalizzazione di un contratto di comodato poi sottoscritto dalle parti e alla comunicazione della redazione di un progetto per la sistemazione dell'immobile, con l'indicazione di un termine di n. 6 mesi per la loro conclusione;

**Dato atto** che, in merito a quanto esposto al punto precedente, i lavori di che trattasi non potevano, per la loro natura, essere svolti dall’Azienda USL comodataria ma solo dal Comune di Livorno in quanto proprietario dell’immobile e che la documentazione sopra richiamata, gestita direttamente nei rapporti con il Comune dalla Zona- Distretto Livornese con il supporto dell’U.O. Patrimonio, presupponeva, a conclusione dei lavori, per i quali il Comune di Livorno prevedeva una durata di sei mesi, il ritorno all’utilizzo dell’immobile per le attività già svolte in passato;

**Visto** che, al momento, nell’impossibilità di utilizzo della stessa struttura, si era posto il problema di garantire comunque la continuità dell’assistenza agli utenti SERD con modalità alternative;

**Richiamato** il decreto dirigenziale n. 3006 del 17/08/2021 con il quale veniva disposto l’affidamento alla Coop. ARNERA di Pontedera dei servizi temporaneamente sostitutivi del precedente contratto di gestione della struttura semiresidenziale in Viale Marconi nel Comune di Livorno, rappresentato dalle attività di cui al programma allegato a detto decreto, per il periodo 01/07/2021 - 31/12/2021 - CIG 8806045239;

**Rilevato** che con i successivi decreti dirigenziali n. 126/2022, n. 2308/2022, n. 283/2023, n. 2556/2023 e n. 206 del 15/01/2024 è stata disposta la prosecuzione del servizio di che trattasi alla "ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" P.I. 02135810501 fino alla data del 30/06/2024;

**Considerato** che con Decreto Dir. 2129 del 03/07/2024, completata la fase di progettazione, è stata disposta l’indizione della procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di riduzione del danno e limitazione dei rischi in favore di tossico/alcoldipendenti a forte marginalità sociale “Centro Diurno a bassa soglia (CIP)” e “Unità Mobile” Zona Distretto Livornese. Lotto Unico.

**Dato atto** che, ai sensi dell’art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura indetta, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare un grave danno all’interesse pubblico;

**Rilevato** che la Zona Distretto, con comunicazione del 30/05/2024, ha rappresentato la necessità di proseguire il servizio di cui trattasi fino alla data del 31/12/2024, in quanto l’interruzione dei servizi determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico;

**Ritenuto** di ricondurre l’affidamento alla fattispecie di cui all’art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs 36/2023 in presenza dei seguenti presupposti:

- l’importo dell’affidamento rientra nel limite stabilito dalla norma di che trattasi;
- la modalità di selezione dell’operatore, sulla base della normativa di cui sopra, può aver luogo anche senza consultazione di più operatori, in relazione al fatto che la normativa vigente ribadisce quanto già stabilito in precedenza dall’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. n. 50/2016 e dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. n. 120/2020, ovvero l’opportunità per la stazione appaltante di individuare l’affidatario senza dover necessariamente richiedere offerte e preventivi di spesa o, ancora meno, procedere ad una valutazione comparativa tra due o più offerte;

**Rilevato** che i servizi oggetto del presente atto rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 128 del D.Lgs 36/2023, il quale al comma 8 dispone che per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia si applicano i principi di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, senza uno specifico richiamo all’applicazione dell’art. 49 relativo al principio di rotazione, mentre i commi 6 e 7 dello stesso art. 128 rinviano a diversi altri articoli del codice, evitando di citare, fra gli altri, anche l’art. 49;

**Riscontrato** che il servizio svolto dall’appaltatore uscente non ha dato luogo a rilievi, contestazioni e applicazione di misure sanzionatorie nei confronti dell’attuale contraente e che pertanto non vi sono

ragioni per dubitare che lo stesso si sia svolto nel rispetto dei principi di qualità, accessibilità, disponibilità e completezza;

**Accertato** che, in relazione al principio di continuità dei servizi, la comunicazione della Zona Distretto contiene una espressa dichiarazione che l'interruzione delle prestazioni oggetto dei servizi determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che tali servizi sono destinati a soddisfare;

**Evidenziato** altresì che, nonostante il carattere eccezionale e temporaneo del presente affidamento, lo stesso debba comunque essere disposto per garantire la continuità dei servizi agli utenti;

**Dato atto** che per i servizi dei quali trattasi è stata acquisita la copertura economica della spesa da parte del gestore del conto;

**Considerato** l'obbligo ribadito anche dagli artt. 21 e 25 del D.Lgs n. 36/2023, esteso anche all'affidamento diretto, di procedere attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche in Regione Toscana mediante START;

**Dato atto** che le azioni preliminari all'adozione del presente atto di affidamento sono riassunti come di seguito:

- Pubblicazione Documentazione (lettera di invito, DGUE, Patto d'integrità, Scheda Dettaglio Offerta economica) sulla piattaforma telematica regionale START in data 05/06/2024;
- Presentazione offerta da parte della "ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" P.I. 02135810501, in data 11/06/2024;
- Acquisizione CIG mediante il suddetto portale in data 18/06/2024 con n. B2241C8F0E;
- Approvazione dell'offerta in data 18/06/2024;

**Ritenuto** che al termine della procedura sopra indicata e all'esito positivo dei controlli dei requisiti generali degli operatori economici, si ravvisano le condizioni per l'affidamento di che trattasi, per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024, alla "ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" P.I. 02135810501, per l'importo di € 88.508,11 oltre ad IVA al 5%, pari a € 92.933,52, Iva compresa;

**Precisato** che il Responsabile unico progetto è il Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisizione Servizi Socio-Sanitari Dr.ssa Sabrina Toncelli;

**Attestata** la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;

**Dato atto** che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura decretante;

## DECRETA

1. di affidare, per le ragioni indicate in narrativa quale atto finale del procedimento descritto in premessa e costituito dagli atti infraprocedimentali nella stessa descritti, il servizio di "Gestione del Centro Diurno tossicodipendenti ex Viale Marconi – e del Progetto Unità di Strada tossicodipendenti nella Zona-Distretto Livornese", per il periodo di sei mesi, sino al 31/12/2024, alla "ARNERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" P.I. 02135810501, per l'importo di € 88.508,11 oltre ad IVA al 5%, pari a € 92.933,52, Iva compresa, CIG B2241C8F0E (N. int. pr. 111);
2. di contabilizzare il costo complessivo massimo di **€ 92.933,52**, Iva inclusa, sul conto economico n. 31020611 "Altri servizi sanitari da privato" del bilancio preventivo economico annuale per il 2024, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 23/04/2024, ove sussiste la necessaria disponibilità;

3. di procedere all'imputazione del costo di **€ 35,00**, relativo al pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC per l'acquisizione del CIG, sul conto economico 31090306 "Altri oneri di gestione" del Bilancio preventivo economico annuale per il 2024, adottato con delibera n. 370 del 23/04/2024, ove esiste la necessaria disponibilità, utilizzando il fattore di acquisto C160GES027006 ed il centro di costo relativo al servizi in oggetto riferito alla Zona Distretto Livornese;
4. di dare opportuna comunicazione del presente atto alle strutture interessate ed al contraente per gli adempimenti di loro competenza;
5. di procedere alla pubblicazione e agli adempimenti ai fini della trasparenza ai sensi dell'art 28 del Dlgs 36/2023 mediante trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso la piattaforma telematica regionale START e con collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» Sezione Bandi di gara e contratti e la BDNC;
6. di attestare che il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Amministrativo U.O.C. Acquisizione Servizi Socio-Sanitari Dr.ssa Sabrina Toncelli che con la firma della proposta ha affermato l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
7. di dichiarare che con la sottoscrizione del presente decreto il Dirigente Responsabile ad Interim U.O.C. Acquisizione Servizi Socio – Sanitari attesta l'assenza di conflitto d'interessi come previsto dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
8. di dare incarico alla UOC Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
9. di trasmetterne un'altra copia integrale al Collegio Sindacale dell'Azienda USL, ai sensi dell'art. 42 comma 2 della LR 40/2005.

Il Responsabile Unico Progetto  
Dr. Sabrina Toncelli

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM  
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio-Sanitari  
Dr. Gianluigi Ferri

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

*NOME: GIAN LUIGI FERRI*

*DATA FIRMA: 08/07/2024 20:26:38*

*IMPRONTA: 37386434346634333964653938306466336336396361383963383339666337333236313461373562*